



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
CHIOGGIA**

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 24/2009**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

**Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Chioggia, che comprende il territorio dei Comuni di Chioggia, Rosolina, Porto Viro, Ariano Polesine, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa lungo il litorale dei comuni sopracitati;

**Visti** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231, e 1255 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

**Visto** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;

**Viste** le circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare riservate alla balneazione";

**Vista** la Legge Regionale 04.11.2002 n. 33 "Testo Unico sul Turismo";

**Visto** il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172";

**Visto** il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

**Vista** la circolare n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di controlli di sicurezza sulla navigazione da diporto;

**Considerato** che ai sensi della citata normativa regionale sono conferite all'amministrazione comunale le competenze relative alla disciplina dell'esercizio di attività sul demanio marittimo di loro competenza (accessi – portatori di handicap – obblighi per il concessionario – spiagge libere – pulizia – venditori ambulanti);

**Vista** la propria Ordinanza n. 20/2008 in data 29.04.2008;

**Vista** la propria Ordinanza n. 25 in data 08 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

**ORDINA**

## ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 La stagione balneare inizia e termina secondo le date stabilite dalla competente amministrazione comunale.
- 1.2 Gli stabilimenti balneari hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento in conformità alle disposizioni in materia stabilite dalla competente amministrazione comunale.
- 1.3 Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura : "**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

## ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1 La zona di mare per una **profondità di 300 (trecento) metri dalla battigia è riservata alla balneazione**. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante previsto per l'attività subacquea, disciplinato dalla normativa vigente.
  - 2.1.1 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a **cura del concessionario frontista**, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.
  - 2.1.2 Analogo obbligo è posto a carico dei **Comuni rivieraschi**, per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura : "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (300 metri dalla costa) NON SEGNALATO**".
  - 2.1.3 I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti, ed i concessionari per le aree in concessione, devono segnalare a mezzo di idonea segnaletica il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure è di metri 1,50 di profondità. Qualora tale limite venga segnalato mediante galleggianti, questi devono essere di colore bianco, saldamente ancorati al fondo e opportunamente distanziati in modo tale da essere ben visibili dagli utenti lungo tutto il fronte a mare.

Gli stessi soggetti devono, altresì informare il pubblico circa la presenza di eventuali fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondo marino, scogliere sommerse e correnti pericolose.

2.1.4 Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura : "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,50 ) NON SEGNALATO** ".

2.2 Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le **08.30 e le 19.30, è vietato il transito** di qualsiasi mezzo, windsurf e kitesurf compresi, fatte salve le seguenti eccezioni:

- natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle altre Forze di Polizia) nonché mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli **appositi corridoi di lancio** le cui caratteristiche sono indicate al successivo articolo 15.

2.2.1 L'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

2.2.2 E' facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo integrativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto di Chioggia specificandone la matricola del mezzo nonché i dati del conduttore abilitato al suo utilizzo e allegando copia della polizza assicurativa dell'unità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile assicuri tutte la persone trasportate.

Qualora sia impiegata una moto d'acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
- dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; per tale impiego non si applica l'articolo 10.1 della presente Ordinanza;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi;
- la moto dovrà essere munita di mezzo marinaio telescopico, pagaia e un Rescue-can/baywatch.

E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteo marine, distanza dal pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc...).

### **ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

3.1. La balneazione **E' VIETATA**:

- 3.1.1 nei porti;
- 3.1.2 nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- 3.1.3 fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso o passerelle di attracco delle navi passeggeri, per un raggio di 200 (duecento) metri;
- 3.1.4 all'interno degli appositi corridoi di lancio delle unita da diporto;
- 3.1.5 nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere;
- 3.1.6 nelle zone riservate alla maricoltura o molluschicoltura;
- 3.1.7 ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
- 3.1.8 nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie.

### **ART. 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

- 4.1. Fermi restando gli obblighi relativi al soccorso, l'assistenza ai bagnanti e la sicurezza delle aree in concessione per strutture balneari, derivanti dalle disposizioni emanate dalla competente autorità comunale, durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse strutture, i concessionari devono:
  - 4.1.1 esporre in luoghi ben visibili agli utenti: copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Chioggia (con particolare riferimento ai numeri di emergenza – **numero blu 1530**), Emergenza Sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc nonché le tariffe applicate per i servizi resi. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua inglese;
  - 4.1.2 segnalare immediatamente all'Autorità Marittima la sospetta presenza di ordigni esplosivi o di corpi estranei; dovrà parimenti essere segnalata l'eventuale presenza, sulla spiaggia od in mare, di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli.

### **ART. 5 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE**

Nel Compartimento Marittimo di Chioggia è fatto divieto, a tutte le unità da diporto, di navigare a velocità non di sicurezza,

A tal fine, **per velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni

del momento, che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione.

È, inoltre, vietato intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi.

Le unità da diporto, durante la navigazione, dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificata con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085.

## **ART. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA**

6.1. Dalle ore 08.30 alle ore 19.30 **E' VIETATO** l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 (trecento) metri dalla costa.

6.2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n 1639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 (cinquecento) metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

Dalle 09.00 alle ore 19.00 è vietato l'esercizio della pesca subacquea professionale nelle acque antistanti la diga sud del porto di Chioggia, nel tratto di mare compreso tra la prima bilancia da pesca e la stazione di rilevamento meteo.

6.3. E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

## **ART. 7 NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO E DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE**

### **7.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.

La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.

### **7.2 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO**

L' esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:

- a) nel raggio di mille metri dall'imboccatura dei porti del Compartimento Marittimo di Chioggia;
- b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e superiore a 1 miglio nautico dalla costa;
- c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;

- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto di Chioggia;
- e) ad una distanza inferiore ai 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- f) in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- g) nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un'altra persona maggiorenne in possesso di brevetto "assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova o dalla F.I.N. – Sezione Salvamento – sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico;
- c) lo sciatore/persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo alla sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso e dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore dichiarati idonei da un Organismo Notificato;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc...);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 478 del 15 ottobre 1999; D.M. n° 232 del 21.01.1992; D.M. n° 95 del 04.04.2005 ) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione, e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- i) e' vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- j) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- k) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 16 della presente Ordinanza.

### 7.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di trainante.

### 7.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- durante l'esercizio del paracadutismo, nella zona interessata, è vietato il sorvolo di qualsiasi altro tipo di velivolo, ed il passaggio su zone densamente frequentate da persone, nonché il lancio, dallo stesso, di oggetti di qualsiasi genere (volantini, ecc.);
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo - sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a 50 metri;
- è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
- quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

## **ART. 8 NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI "SILURI/BANANA"**

### 8.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Nel Compartimento Marittimo di Chioggia il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato:

- a) in ore notturne e in condizioni meteomarine non favorevoli;

- b) nelle zone di mare destinate alla balneazione e nella fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre tale zona;
- c) nelle zone di mare vietate alla balneazione.

## 8.2 CONDIZIONI DI SICUREZZA DA OSSERVARSI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti denominati "siluri/banane", nel Compartimento Marittimo di Chioggia, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a). Il conduttore delle unità utilizzate per il traino dei galleggianti denominati "siluri/banane", dovrà avere almeno 18 anni compiuti e dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- b) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- c) può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Decreto n. 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione;
- d) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un'altra persona maggiorenne in possesso di brevetto "assistente bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova o dalla F.I.N. – Sezione Salvamento – sempre che tali abilitazioni non risultino già possedute dal conduttore del mezzo nautico;
- e) sui siluri/banane possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 14 (quattordici) anni;
- f) le unità trainanti devono essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei da un Organismo Notificato; in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti notificati;
- g) a bordo dell'unità trainante dovrà essere presente un apparato ricetrasmittente ad onde metriche, (VHF), anche di tipo portatile, sintonizzato sul canale 16 (156,800 Mhz);
- h) deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso;
- i) l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n°279;
- j) durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
- k) le unità utilizzate dovranno essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato;
- l) ogni unità potrà trainare non più di un di un galleggiante;
- m) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati per detto tipo di attività;
- n) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nell'articolo 16 della presente Ordinanza.

Alle unità in navigazione nelle vicinanze di quelle impiegate nelle attività di cui trattasi è vietato:

- a. avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella lunghezza del complesso cavo/galleggiante o, comunque inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- b. seguire o attraversare la scia, nonché attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo tale da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità;
- c. seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza i siluri/banane trainati, così come attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta le persone trainate/trasportate.

## **ART. 9 DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL KITE-SURF**

### **9.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

L'esercizio del kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne ed in condizioni meteorologiche favorevoli.

Durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 300 metri dalla battigia frequentata da bagnanti e i 1.000 metri dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa, durante la stagione balneare, devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio opportunamente predisposti dai concessionari, con le modalità contenute nel successivo punto 9.2.

E' fatto assoluto divieto di navigare, nell'esercizio della suddetta pratica :

- all'interno dei porti e dei canali marittimi del Compartimento Marittimo di Chioggia, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e arrivo/partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali marittimi del Compartimento Marittimo di Chioggia;
- navigare in zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- avvicinarsi a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

### **9.2 MODALITA' DI UTILIZZO DEL KITE-SURF**

La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 16 anni di età;
- durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare, permanentemente, una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) del tipo conforme alla normativa in vigore;
- è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
- è fatto obbligo di collegare le cime (cd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;


- è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
- Occorre, infine, munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto di Chioggia e al Comune territorialmente competente.

I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:

#### SCHEMA CORRIDOIO LANCIO/ATTERRAGGIO DEI KITE SURF



- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra; i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri dovrà essere di colore arancione, dovrà avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione e del numero della stessa;
- Su tali gavitelli si dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO E DIVIETO DI BALNEAZIONE”**;

La suddetta dicitura deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. E', altresì, responsabile del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura "ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF".

All'interno del corridoio è vietata la balneazione, nonché la navigazione di qualunque tipo di unità a remi, a motore, a vela con motore ausiliario, sci nautico, moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.

Circolazione dei kitesurf nei corridoi:

- quando i fondali lo consentono, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "Body Drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario, il corridoio di lancio potrà essere attraversato a piedi;
- nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

## **ART. 10 NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI**

### 10.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Gli acquascooters, moto d'acqua e mezzi simili, durante la stagione balneare non possono navigare nei 300 metri dalle spiagge (fascia di mare riservata alla balneazione) e negli ulteriori 50 metri da tale limite (fascia di sicurezza). Non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate. Inoltre, nella fascia di mare compresa tra i 350 metri ed i 1.000 metri dalla costa, gli acquascooters devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocamento.

E' fatto inoltre divieto assoluto di navigare:

- in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di Chioggia, nei canali marittimi in genere e nel canale di accesso al porto di Chioggia, negli specchi acquei antistanti le banchine portuali e le opere foranee del porto di Chioggia;
- ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- in luoghi ove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque negli specchi acquei riservati alla balneazione.

Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio disciplinati dalla presente Ordinanza.

La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi.

Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

## 10.2 PRESCRIZIONI

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n°171, la condotta degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili è consentita solo a coloro che abbiano conseguito la patente nautica per la condotta di unità da diporto e abbiano compiuto 18 anni di età.

Il numero di persone trasportate compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

I conduttori e le persone a bordo degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura/giubbotto di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

Gli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore (bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso).

Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).

Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

### **ART. 11 NAVIGAZIONE DI NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALO', CANOE MOSCONI E TAVOLE A VELA, DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)**

**I natanti a remi o a pedali** denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti simili possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne, senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque superare i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. I predetti natanti possono imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 60 del Decreto n°146/2008.

L'uso di natanti a remi o a pedali è vietato all'interno dei porti, lungo i canali marittimi in genere, in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e nelle zone vietate alla balneazione.

**I natanti a vela** con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 300 metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.

I natanti di cui sopra non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni.

Ferme restando le disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'uso di tavole a vela (wind surf) è vietato:

- dal tramonto all'alba;
- durante la stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione o, comunque, frequentata da bagnanti; l'attraversamento di tali acque è consentito tramite gli appositi "corridoi di lancio" di cui alla presente Ordinanza, ovvero in mancanza seguendo una rotta perpendicolare alla costa senza usufruire della vela;
- all'interno dei porti e lungo la rotta di accesso ai medesimi.

I conduttori di tavole a vela (windsurf), conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 – 3° comma - del Decreto n° 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio o aiuto al galleggiamento), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona.

I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 300 metri dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza elencati nel Decreto n°146/2008.

Per il numero delle persone trasportabili si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 60 del Decreto n° 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione.

## **ART. 12 CONDOTTA DEI NATANTI DA DIPORTO**

Per condurre natanti da diporto è necessaria la seguente età minima:

- anni 14 per le tavole a vela, i natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 metri quadrati, pattini, sandolini, pedalò e similari;
- anni 16 per i natanti a motore di potenza inferiore a 30 Kw o a 40,8 CV e a vela con motore ausiliario;
- anni 18 per i natanti che richiedono l'obbligo della patente nautica (tra cui, anche l'acquascooter e similari).

## **ART. 13 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CONDOTTA DEI NATANTI DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI**

La patente nautica è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri, quando, in relazione alla tipologia del natante, si rientri nell'ambito del disposto di cui all'art.39 del D.L.vo 18 luglio 2005, n°171 che ne prevede l'obbligatorietà.

Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dalla Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono condurre i natanti entro i limiti dell'abilitazione medesima.

Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per condurre le unità di cui sopra, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

## **ART. 14 ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE LUDICO/DIPORTISTICHE**

L'esercizio delle attività subacquee ludico/diportistiche nelle acque del Compartimento Marittimo di Chioggia è disciplinato da apposito regolamento nonché dall'ordinanza n. 25/2009 di questa Capitaneria di Porto.

## **ART. 15 NOLEGGIO E LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO**

L'attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto è disciplinata, nel dettaglio, dall'ordinanza n. 25/2009 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

## **ART. 16 CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO**

16.1 Le unità a vela o a motore, che intendono attraversare le zone di mare riservate alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di lancio/atterraggio.

Il concessionario frontista, deve preventivamente comunicare all'Autorità Marittima ed all'Amministrazione comunale il posizionamento del corridoio, che sarà per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo da non interferire con l'attività di balneazione.

Gli stessi corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20;
- lunghezza non inferiore a metri 300 (trecento);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati di 50 (cinquanta) metri, o altro sistema, a condizione che lo stesso sia compatibile con la sicurezza della navigazione nelle fasi di lancio ed atterraggio;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- cartelli posti, a cura del titolare della concessione, all'inizio del corridoio stesso riportanti l'indicazione "**CANALE RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
- all'inizio del corridoio, lato mare, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Norme di comportamento:

- le unità a vela, comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

## **ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 20/08 in data 29.04.2008 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

- artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- art. 53 del D. L.vo n. 171/2005;
- Legge n. 963/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio e agli albi dei Comuni rivieraschi, ed è disponibile nel sito internet della Capitaneria di Porto di Chioggia al seguente indirizzo:

<http://www.guardiacostiera.it/chioggia/ordinanze.cfm>

Chioggia, lì 08.04.2009

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Franco MALTESE